

██████████ ██████████ elettivamente domiciliata in ROMA, ██████████
██████████ ██████████ ██████████ presso l'avv. ██████████ ██████████ ██████████,
rappresentata e difesa dall'avv. ██████████

- controricorrente -

nonchè

██████████ AVV. ██████████ rappresentato e difeso in proprio

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 537/2020 della CORTE D'APPELLO di
MILANO, depositata in data 14/02/2020;

udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal
Consigliere Oliva;

udito il Procuratore Generale, nella persona del Sostituto dott.
FULVIO TRONCONE;

udita l'avv. ██████████, per parte controricorrente

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione ritualmente notificato ██████████ evocava
in giudizio ██████████ innanzi il Tribunale di Milano, esponendo
di aver acquistato, in costanza di matrimonio con la convenuta ed in
regime di comunione dei beni, un immobile sito in ██████████ via ██████████ n.
██████████ escluso dalla comunione, giusta riconoscimento della convenuta ex
art. 179 secondo comma c.c., in quanto acquistato con denaro
proveniente dall'alienazione di un cespite di proprietà esclusiva
dell'attore. Nel 2012 la ██████████ aveva abbandonato la casa coniugale
recandosi a Londra con la figlia minore della coppia, ove aveva ottenuto
il divorzio con pronuncia della *High Court of London* del 20.9.2014.

Con precedente provvedimento del 6.8.2013 il predetto organo
giurisdizionale aveva ordinato che l'immobile ex coniugale di Milano
fosse venduto entro 6 mesi a prezzo di mercato, mediante agente
immobiliare scelto dalla ██████████ e che il ricavato fosse destinato



innanzitutto all'estinzione del mutuo gravante sul cespite, quindi al pagamento delle competenze del mediatore immobiliare, e per il residuo ripartito tra i due ex coniugi, in ragione del 73% a favore della [REDACTED] e del 27% a favore del [REDACTED] sul primo milione di euro, e per il residuo al 50% tra i predetti. Il provvedimento aveva altresì stabilito che il [REDACTED] dovesse rilasciare una procura a vendere alla [REDACTED] entro l'8.9.2013. Poiché la procura non era stata rilasciata, con successivo provvedimento del 28.11-5-12-2013 la *High Court of London* aveva disposto il trasferimento del cespite a favore della [REDACTED] a titolo gratuito. Il provvedimento era poi stato trascritto nei Registri Immobiliari a cura dell'avv. [REDACTED] [REDACTED] legale italiano incaricato dalla [REDACTED] il quale il 28.7.2014 aveva reso edotto il [REDACTED] dell'avvenuta trascrizione ed intimato il rilascio del cespite controverso.

Su tali premesse, quest'ultimo chiedeva al Tribunale l'accertamento della sua proprietà esclusiva del bene di [REDACTED] via [REDACTED] n. [REDACTED] in quanto escluso dalla comunione legale dei coniugi, la declaratoria della nullità della trascrizione del provvedimento straniero eseguita dalla convenuta [REDACTED] della non riconoscibilità in Italia dei provvedimenti resi dalla *High Court of London* in data 6.8.2013 e 5.12.2013, e disporsi la cancellazione della loro trascrizione.

Si costituiva la convenuta, resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto. Spiegava altresì domanda riconvenzionale per la condanna dell'attore al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento del provvedimento della *High Court of London* del 6.8.2013.

Interveniva altresì volontariamente in causa l'avv. [REDACTED] sostenendo di vantare un credito verso la [REDACTED] di € 88.816 oltre accessori a titolo di compensi professionali e di essersi adoperato per trascrivere in Italia i provvedimenti ottenuti dalla [REDACTED] in Gran



Bretagna anche per tutelare detta posta creditoria. Su tali premesse, l'interveniente si opponeva a sua volta alla domanda dell'attore.

Con sentenza n. 8792/2018 il Tribunale disattendeva tanto la domanda principale che quella riconvenzionale, dichiarando inammissibile la richiesta di condanna del [REDACTED] al rispetto delle obbligazioni contenute nell'ordine della Corte inglese del 6.8.2013.

Interponeva appello avverso detta decisione il [REDACTED] e si costituiva in seconde cure la [REDACTED] spiegando a sua volta appello incidentale. Si costituiva altresì il [REDACTED] invocando il rigetto del gravame.

Con la sentenza impugnata, n. 537/2020, la Corte di Appello di Milano rigettava l'impugnazione principale del [REDACTED] accogliendo invece quella incidentale della [REDACTED]. La Corte distrettuale riteneva, in particolare, che l'ordine della *High Court of London* del 5.12.2013 non fosse contrario all'ordine pubblico per violazione del divieto del patto commissorio, poiché il divieto contenuto dal diritto nazionale italiano non trova corrispondenza nell'ordine pubblico internazionale. Riteneva poi che detto ordine fosse stato legittimamente trascritto nei RR.II. nazionali, ancorché senza menzione del precedente provvedimento del 6.8.2013, e che comunque la questione non avesse rilievo, nel caso di specie, posto che non si poneva alcun conflitto con i terzi, ma soltanto una controversia avente ad oggetto la proprietà del bene oggetto di causa, e che il provvedimento del 6.8.2013 aveva contenuto esclusivamente obbligatorio, e non effetti reali. In relazione all'appello incidentale della [REDACTED] invece, la Corte distrettuale osservava che la stessa non aveva riproposto, nelle conclusioni, la sua domanda riconvenzionale, che pertanto avrebbe dovuto essere ritenuta rinunciata; di conseguenza, il Tribunale aveva errato nel rigettarla, così pregiudicando nel merito le ragioni dell'appellante incidentale.



Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [REDACTED]

[REDACTED] affidandosi a sei motivi.

Resistono con separati controricorsi [REDACTED] e [REDACTED]

In prossimità della pubblica udienza, il P.G. ha depositato requisitoria scritta ed entrambe le parti controricorrenti hanno depositato memoria.

Alla pubblica udienza sono comparsi il P.G., nella persona del sostituto dott. Fulvio Troncone, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso, e l'avv. [REDACTED], per la parte controricorrente, che ha invocato a sua volta il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione degli artt. 111, comma 6, Cost. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nonché l'omesso esame di un fatto decisivo, ovvero la violazione o falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., in riferimento agli artt. 112 c.p.c., 177 e 179 c.c., 1418 c.c., 29, comma 2, Cost., 42 Cost., 17 Carta di Nizza, 1 del Protocollo addizionale CEDU, 17, 51 e 64 della legge 218 del 1995, 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali firmato a Parigi il 20.3.1952, e 28 della legge 89/1913 (Legge Notarile), per non avere la Corte d'Appello valutato ed indicato le ragioni a sostegno dell'affermata compatibilità con l'ordine pubblico dei provvedimenti giudiziali inglesi depositati e trascritti in Italia, sotto il profilo della loro conformità alla disciplina che esclude dalla comunione legale i beni acquisiti con il ricavato della vendita dei beni personali di uno dei coniugi.



2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nonché l'omesso esame di un fatto decisivo, ovvero la violazione o falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., in riferimento agli artt. 112 c.p.c., 24, comma 1 Reg. UE 1215 del 2012, 3, 4, 17, 51 e 64 della legge 218 del 1995, 101, comma 2 e 111 Cost., 101 c.p.c., 64, comma 1, lett. a) e g) della legge 218 del 1995, 28 della legge Notarile n. 89 del 1913, 6 della CEDU, 5 del Protocollo n. 7 CEDU, per non avere la Corte d'Appello valutato, ovvero indicato le ragioni a sostegno dell'affermata compatibilità dei provvedimenti giudiziali inglesi depositati e trascritti in Italia, sotto il profilo della loro conformità con le norme processuali di ordine pubblico e le garanzie del giusto processo, nonché per non avere la Corte d'Appello valutato, ovvero indicato le ragioni per cui il giudice inglese avrebbe potuto, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano.

3. Con il terzo motivo, il ricorrente contesta la nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ovvero per violazione o falsa applicazione di legge ed omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., in riferimento agli artt. 17, 51 e 64 legge 218/1995, al Reg. CE 44/2001, agli artt. 28 della legge 89 del 16.2.1913 (Legge Notarile), 51 della Legge n. 218/1995, 42 Cost., 2650, 2674, commi 1 e 2 e 2659 c.c.; nonché la violazione dell'art 2650 c.c., in relazione all'art 2645 bis c.c., ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Con la doglianza in esame il [REDACTED] lamenta, in sostanza, che sia stato trascritto in Italia un provvedimento del



giudice inglese, finalizzato a "forzare" l'adempimento del primo ordine del detto giudice, con il quale gli era stato ordinato di rilasciare una procura a vendere alla [REDACTED] attribuendo in tal modo allo stesso una efficacia reale che gli era estranea, poiché esso era finalizzato ad assicurare l'esecuzione di un precedente provvedimento a contenuto meramente obbligatorio.

La prima censura è fondata.

La sentenza impugnata riassume come segue i motivi di appello proposti dal [REDACTED] avverso la decisione di prime cure (cfr. pagg. 9-11 della sentenza impugnata): *"L'appellante, ricostruiti i contenuti degli atti e delle pronunce succedutesi con lo scopo di disciplinare i rapporti patrimoniali tra le parti, rilevava che dalla mai avvenuta trascrizione dell'order del 6 agosto 2013 derivavano importanti questioni circa la validità della trascrizione eseguita: il provvedimento del 5 dicembre 2013, affermando che le disposizioni del precedente order avrebbero dovuto continuare ad applicarsi in relazione alla vendita della proprietà, statuiva il trasferimento a titolo gratuito della proprietà, condizionandolo però al perseguimento della finalità di vendita; la trascrizione immobiliare eseguita era pertanto illegittima ai sensi dell'art. 2674 co 1 c.c. (secondo cui il conservatore non poteva ricevere la nota quando non contenente le indicazioni previste dall'art. 2659 co. 2 c.c. (ai sensi del quale se l'acquisto, la rinuncia o la modificazione del titolo erano sottoposti a termine o a condizione, se ne doveva fare menzione nella nota di trascrizione). L'illegittimità della trascrizione derivava a dire di [REDACTED] anche dalla evidente violazione dell'ordine pubblico (principio sancito dall'art. 64 lett. g) della legge n. 218/1995 e dal regolamento n. 44/2001) da parte dell'order del 5 dicembre 2013; suddetto provvedimento, trasferendo a titolo gratuito la proprietà di un immobile, senza il consenso del legittimo proprietario,*



produceva un effetto sovrabbondante rispetto alla finalità rimediale che proponeva e violava le più fondamentali norme di ordine pubblico vigenti nell'ordinamento italiano e in particolare l'art. 5 della legge n. 218/1995 e l'art. 42, co. 3, Cost. Circa l'affermazione del giudice di prime cure, secondo cui la domanda di non riconoscibilità degli ordini inglesi andava rigettata per contrarietà all'ordine pubblico degli stessi in quanto il contrasto tra decisione straniera e ordine pubblico del foro andava rilevato sulla base della situazione o del rapporto giuridico statuiti in sentenza (nella specie l'assetto dei rapporti patrimoniali consensualmente stabiliti tra i coniugi), l'appellante deduceva che, in primo luogo, l'assetto patrimoniale scaturito dal secondo order non era frutto di un accordo consensuale ma si trattava di un atto autoritativo ed eterodeterminato tanto nelle forme quanto nel proprio regolamento e che, in secondo luogo, volere sostenere che [REDACTED] avesse acconsentito a trasferire incondizionatamente l'immobile per rimediare al mancato adempimento del debito significava affermare l'avvenuta violazione del divieto di stipula di patti commissori (da ciò sarebbe derivata la necessità di rilevare la nullità di tale patto ai sensi dell'art. 1418 c.c. per contrarietà dello stesso rispetto a norme imperative di ordine economico con conseguente nullità della trascrizione immobiliare). Per quanto concerneva invece l'accettazione della giurisdizione inglese, [REDACTED] [REDACTED] osservava che il consenso inizialmente prestato dai coniugi riguardava il nuovo assetto dei rapporti giuridici facente stato tra gli stessi e che mai avrebbe potuto un procedimento per oltraggio alla Corte concludersi con una decisione lesiva di un diritto reale immobiliare. Aggiungeva che, in relazione al mai domandato riesame delle pronunce straniere, in primo luogo il rilievo circa la mancata impugnazione aveva poca importanza in quanto si trattava di una decisione della Suprema Corte e soprattutto ciò che



era domandato dall'appellante non era la contestazione nel merito della decisione straniera quanto la valutazione dell'incompatibilità con l'ordinamento italiano sotto il profilo di norme imperative di ordine pubblico e la invalidazione della trascrizione nei registri immobiliari in ragione di tale incompatibilità. [REDACTED] riteneva infine che la decisione dovesse essere censurata anche sotto il profilo delle spese: essendo state rigettate in primo grado sia le domande dell'attore che quelle della convenuta, le spese avrebbero dovuto seguire la regola della compensazione per l'intero; quanto alla posizione di [REDACTED] si doveva tenere conto che l'intervento si era fondato unicamente sull'interesse a vedere riconosciuto il diritto di proprietà in capo alla convenuta, non era stato necessario, non aveva portato ulteriori e diverse ragioni e aveva unicamente aggravato il corso del giudizio. L'appellante chiedeva pertanto di accertare e dichiarare la proprietà esclusiva in capo all'attore dell'immobile de quo, di accertare e dichiarare l'invalidità e conseguente nullità delle trascrizioni negli atti notarili e nei pubblici registri dell'order emanato il 5 dicembre 2013 (per omesso deposito dell'order del 6 agosto 2013 ovvero per contrarietà all'ordine pubblico del secondo provvedimento) e per l'effetto di dichiarare la non riconoscibilità in Italia del secondo ordine e di ordinare la cancellazione della trascrizione dell'8 luglio 2014".

A fronte di queste domande, riproposte in appello, la Corte distrettuale ha limitato la propria disamina alla relazione tra ordine pubblico interno ed internazionale, affermando che il divieto del cd. patto commissorio, ovverosia del trasferimento della proprietà di un immobile al solo scopo di assicurare la garanzia del soddisfacimento di un credito, contrasta con l'ordine pubblico interno, ma non anche con l'ordine pubblico internazionale, che non conosce un divieto generalizzato di tale negozio giuridico.



In realtà, la Corte milanese non ha considerato che la disciplina dettata dagli artt. 177 e 179 c.c. - secondo la quale sono esclusi dalla comunione legale dei coniugi i beni acquistati da uno dei due, in costanza di matrimonio, mediante il ricavato del trasferimento dei beni personali, soprattutto qualora risulti, com'è avvenuto nel caso di specie, l'espressa dichiarazione dell'altro coniuge, nell'atto di acquisto, confermativa di detta esclusione - corrisponde a principi di ordine pubblico, in quanto è ispirata dal contemperamento tra due concorrenti diritti di rango costituzionale, rappresentati, rispettivamente, dalla parità morale e materiale dei coniugi, e dal diritto di proprietà. Sotto questo profilo, la valutazione della Corte di Appello è stata totalmente omessa, giacché la stessa si è concentrata sulla disamina del solo profilo con il quale il [REDACTED] aveva lamentato che, mediante l'esecuzione dell'ordine del giudice inglese, era stato sostanzialmente realizzato il trasferimento della proprietà del suo bene al fine di soddisfare il credito della [REDACTED] in spregio al divieto del cd. patto commissorio. Tale aspetto, tuttavia, non rappresentava affatto il nucleo essenziale delle doglianze proposte dal [REDACTED] ma soltanto un elemento ulteriore, aggiuntivo, rispetto a quello principale, con il quale l'appellante aveva contestato in radice la possibilità di ammettersi l'esecuzione, in Italia, di un provvedimento il cui contenuto precettivo scardina alla radice il sistema legale disciplinante il regime patrimoniale della famiglia, come regolato dagli artt. 177 e ss. c.c.

In tal modo, il giudice di seconde cure non ha esaminato il profilo essenziale della compatibilità del provvedimento straniero con i principi di ordine pubblico di cui all'art. 64 della legge 218/1995; valutazione che avrebbe dovuto essere svolta, da un lato, avendo riguardo a quelli consacrati nelle fonti internazionali e sovranazionali, nonché nella carta costituzionale, e dall'altro, considerando come gli stessi si incarnano



nella disciplina ordinaria dei singoli istituti giuridici, anche alla luce dell'interpretazione della giurisprudenza (cd. diritto vivente).

Sotto questo profilo, appare corretto il richiamo, operato dal [REDACTED] al principio affermato da questa Corte, secondo cui *"Il giudice nazionale, chiamato a valutare la compatibilità con l'ordine pubblico dell'atto di stato civile straniero (nella specie, dell'atto di nascita), i cui effetti si chiede di riconoscere in Italia, deve verificare non già se quell'atto applichi una disciplina della materia conforme o difforme rispetto a più norme interne (benché imperative o inderogabili), ma se contrasti con le esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo desumibili dalla Costituzione, dai Trattati fondativi e dalla Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo"* (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19599 del 30/09/2016, Rv. 641309). La sentenza appena richiamata, in particolare, pronunciando su una domanda finalizzata ad ottenere il riconoscimento, in Italia, di un atto di nascita estero, attestante che un bambino, frutto di fecondazione eterologa con donazione di ovocita, era figlio di due madri, ha ricostruito in modo puntuale l'evoluzione del concetto di ordine pubblico, interno ed internazionale, fornendo argomenti che sono pienamente condivisi dal Collegio.

In particolare, quella decisione ha affermato che *"Si è avuta una progressiva evoluzione nell'interpretazione della nozione di ordine pubblico (cui si aggiungeva, nell'abrogato art. 31 delle disposizioni sulla legge in generale, il richiamo al buon costume), inteso originariamente come espressione di un limite riferibile all'ordinamento giuridico nazionale, ai fini della salvaguardia di determinate concezioni di ordine morale e politico, particolarmente affermate nella società statuale e assunte dal legislatore (ordinario) a criteri direttivi e informativi della sua opera. Specialmente intorno agli anni Trenta dello scorso secolo,*



la nozione di ordine pubblico era funzionale ad escludere l'applicabilità delle norme straniere costituenti espressione di principi etici contrastanti con quelli dell'ordinamento interno in un determinato momento storico, o più precisamente con quei principi a cui lo Stato "non può o non crede di dover rinunciare" ovvero con i "sommi inderogabili canoni del nostro sistema positivo" (Cass., sez. un., n. 1220 del 1964; n. 3881 del 1969). La nozione di ordine pubblico in senso internazionale veniva ritenuta non pertinente, in quanto troppo astratta (cfr. Cass. n. 818 del 1962), oppure legata ai principi dell'ordinamento interno, cioè alle regole di contenuto rigido, aderenti alle esigenze peculiari del singolo Stato e perciò destinate ad operare solo nel suo ambito. La conseguenza era di impedire l'applicazione, nel territorio dello Stato, di qualsiasi disposizione del diritto straniero non conforme a quelle norme di diritto interno che dal giudice fossero ritenute rappresentative di uno stabile assetto normativo nazionale. A questa concezione di ispirazione statualista se ne è opposta un'altra, di maggiore apertura verso gli ordinamenti esterni e più aderente agli artt. 10, 11 e 117, primo comma, della Costituzione e alla corrispondente attuale posizione dell'ordinamento italiano in ambito internazionale. Tale più aperta concezione si fonda su una maggiore partecipazione dei singoli Stati alla vita della comunità internazionale, la quale sempre meglio è capace di esprimere principi generalmente condivisi e non necessariamente tradotti in norme interne, così da sottrarre la nozione di ordine pubblico internazionale sia ad un'eccessiva indeterminatezza sia ad un legame troppo rigido con i mutevoli contenuti delle legislazioni vigenti nei singoli ordinamenti nazionali. Se l'ordine pubblico si identificasse con quello esclusivamente interno, le norme di conflitto sarebbero operanti solo ove conducessero all'applicazione di norme materiali aventi contenuto



analogo a quelle italiane, cancellando la diversità tra i sistemi giuridici e rendendo inutili le regole del diritto internazionale privato (cfr. Cass. n. 10215 del 2007, n. 14462 del 2000). Questa evoluzione della nozione di ordine pubblico segna un progressivo e condivisibile allentamento del livello di guardia tradizionalmente opposto dall'ordinamento nazionale all'ingresso di norme, istituti giuridici e valori estranei. Se ne ha conferma nella normativa comunitaria, che esclude il riconoscimento delle decisioni emesse in uno Stato membro (ora previsto come automatico) nei soli casi di "manifesta" contrarietà all'ordine pubblico (cfr., ad es., l'art. 34 del regol. CE 22 dicembre 2001 n. 44, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; l'art. 26 del regol. CE 11 luglio 2007 n. 864, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali; l'art. 22 e 23 del regol. CE 27 novembre 2003, n. 2201, in tema di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e della responsabilità genitoriale; l'art. 24 del regol. CE 18 dicembre 2008, n. 4/2009, in materia di obbligazioni alimentari). Nella giurisprudenza comunitaria il ricorso al limite dell'ordine pubblico presuppone l'esistenza di una minaccia reale, attuale e grave nei confronti di un interesse fondamentale della società (cfr. Corte giust. UE, 4 ottobre 2012, C-249/11, per giustificare le deroghe alla libera circolazione delle persone invocabili dagli Stati membri). Nella giurisprudenza di legittimità più recente prevale il riferimento all'ordine pubblico internazionale, da intendersi come complesso dei principi fondamentali caratterizzanti l'ordinamento interno in un determinato periodo storico, ma ispirati ad esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo comuni ai diversi ordinamenti e collocati a un livello sovraordinato rispetto alla legislazione ordinaria (cfr., tra le tante, Cass. n. 1302 e 19405 del 2013, n. 27592 del 2006,



n. 22332 del 2004, n. 17349 del 2002). Il legame, pur sempre necessario con l'ordinamento nazionale, è da intendersi limitato ai principi fondamentali desumibili, in primo luogo, dalla Costituzione (già secondo Corte cost. n. 214 del 1983, la verifica del rispetto dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale costituisce un "passaggio obbligato della tematica dell'ordine pubblico"), ma anche - laddove compatibili con essa (come nella materia in esame) - dai Trattati fondativi e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. In altri termini, i principi di ordine pubblico devono essere ricercati esclusivamente nei principi supremi e/o fondamentali della nostra carta costituzionale, vale a dire in quelli che non potrebbero essere sovvertiti dal legislatore ordinario (non sarebbe conforme a questa impostazione, ad esempio, l'orientamento espresso da Cass. n. 3444 del 1968 che, in passato, negava ingresso alle sentenze straniere di divorzio, solo perché la legislazione ordinaria dell'epoca stabiliva l'indissolubilità del matrimonio, sebbene detta indissolubilità non esprimesse alcun principio o valore costituzionale essenziale; v. Corte cost. n. 169 del 1971 sulla dissolubilità degli effetti civili del matrimonio concordatario). Ciò significa che un contrasto con l'ordine pubblico non è ravvisabile per il solo fatto che la norma straniera sia difforme contenutisticamente da una o più disposizioni del diritto nazionale, perché il parametro di riferimento non è costituito (o non è costituito più) dalle norme con le quali il legislatore ordinario eserciti (o abbia esercitato) la propria discrezionalità in una determinata materia, ma esclusivamente dai principi fondamentali vincolanti per lo stesso legislatore ordinario. La ricerca di tali principi -è opportuno precisare- richiede una delicata operazione ermeneutica che non si fermi alla lettera della disposizione normativa, seppure di rango costituzionale, com'è dimostrato dal fatto



che esistono in Costituzione norme dalle quali non si evincono principi inviolabili e che, quindi, non concorrono ad integrare la nozione di ordine pubblico (è il caso, ad esempio, dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali che, sebbene sancito dall'art. 111, sesto comma, Cost., non rientra tra i principi inviolabili fissati a garanzia del diritto di difesa, cfr. Cass. n. 3365 del 2000). Il giudice, al quale è affidato il compito di verificare preventivamente la compatibilità della norma straniera con tali principi, dovrà negare il contrasto con l'ordine pubblico in presenza di una mera incompatibilità (temporanea) della norma straniera con la legislazione nazionale vigente, quando questa rappresenti una delle possibili modalità di espressione della discrezionalità del legislatore ordinario in un determinato momento storico. Da tempo, infatti, questa Corte ha precisato che le norme espressive dell'ordine pubblico non coincidono con quelle imperative o inderogabili (cfr. Cass. n. 4040 del 2006, n. 13928 del 1999, n. 2215 del 1984), sicché il contrasto con queste ultime non costituisce, di per sé solo, impedimento all'ingresso dell'atto straniero; il giudice deve avere riguardo non già all'astratta formulazione della disposizione straniera o alla correttezza della soluzione adottata alla luce dell'ordinamento straniero o di quello italiano, bensì "ai suoi effetti" (come ribadito da Cass. n. 9483 del 2013), in termini di compatibilità con il nucleo essenziale dei valori del nostro ordinamento. Si tratta di un giudizio (o di un test) simile a quello di costituzionalità, ma preventivo e virtuale, dovendosi ammettere il contrasto con l'ordine pubblico soltanto nel caso in cui il giudice possa motivatamente ritenere che al legislatore ordinario sarebbe ipoteticamente precluso di introdurre, nell'ordinamento interno, una norma analoga a quella straniera, in quanto incompatibile con valori costituzionali primari. La progressiva riduzione della portata del principio di ordine pubblico –



tradizionalmente inteso come clausola di sbarramento alla circolazione dei valori giuridici cui tende, invece, il sistema del diritto internazionale privato- è coerente con la storicità della nozione e trova un limite soltanto nella potenziale aggressione dell'atto giuridico straniero ai valori essenziali dell'ordinamento interno, da valutarsi in armonia con quelli della comunità internazionale".

L'applicazione di tali principi anche alla fattispecie in esame avrebbe dovuto condurre il giudice di appello a considerare che le doglianze del [REDACTED] dirette avverso la trascrizione, in Italia, dell'ordine di trasferimento a titolo gratuito alla [REDACTED] della proprietà di un immobile originariamente escluso dalla comunione legale dei beni tra i coniugi non si appuntavano soltanto sulla questione dello scopo di garanzia di un diritto di credito indirettamente perseguito mediante il predetto provvedimento, ma anche sul fatto che esso si poneva in contrasto con l'ordinamento nazionale sotto ulteriori profili, costituiti rispettivamente:

- 1) dalla regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi;
- 2) dal criterio del consenso, che regola il trasferimento della proprietà degli immobili;
- 3) dalla disciplina in tema di trascrizioni.

In relazione al primo profilo, occorre evidenziare che la questione della contrarietà dell'ordine emesso dal giudice inglese, e della conseguente sua trascrizione in Italia, alle regole dettate dalla legge nazionale in tema di rapporti patrimoniali tra i coniugi era stata espressamente posta dal [REDACTED] in atto di appello, come risulta dalle conclusioni rassegnate dinanzi alla Corte distrettuale (riportate a pag. 3 della sentenza impugnata), nelle quali lo stesso chiedeva accertarsi la sua proprietà esclusiva del cespite controverso e l'accertamento, anche in via incidentale, della contrarietà dell'ordine inglese all'ordine



pubblico, e dall'esame degli atti del giudizio di merito, consentito al Collegio in presenza della deduzione di un motivo con il quale il [REDACTED] ha sostanzialmente denunziato l'omessa pronunzia del giudice di merito su uno dei profili della sua domanda. In sede di gravame, invero, il [REDACTED] aveva espressamente posto la questione del contrasto tra il risultato pratico dell'esecuzione in Italia dell'ordine inglese e le norme interne disciplinanti i rapporti patrimoniali tra i coniugi (cfr. in particolare pagg. 16 e ss. e 25 e ss. dell'atto di appello e pag. 13 della comparsa conclusionale in appello, ove il [REDACTED] deducendo la contrarietà all'ordine pubblico della trascrizione del provvedimento del giudice inglese ottenuto dalla [REDACTED] ha indicato che la medesima aveva partecipato all'atto di acquisto del bene immobile oggetto di causa, dichiarando che lo stesso era di proprietà esclusiva del marito e dunque sottratto al regime della comunione legale tra i coniugi). E' appena il caso di evidenziare che la specificazione della questione operata dal [REDACTED] in comparsa conclusionale non costituisce domanda nuova, in quanto –come detto– l'argomento era già stato dedotto nell'atto di appello, onde il giudice di seconda istanza non poteva esimersi dal procedere al suo esame, trattandosi (appunto) di mera precisazione di una questione già posta *ab origine* dall'appellante, odierno ricorrente.

In tema di effetti della sentenza straniera sui rapporti patrimoniali tra coniugi, peraltro, occorre evidenziare che questa Corte ha affermato il principio secondo cui *"In sede di delibazione di sentenza straniera, il giudice deve valutare gli effetti della decisione nel nostro ordinamento e non la correttezza della soluzione adottata alla luce dell'ordinamento straniero o della legge italiana, non essendo consentita un'indagine sul merito del rapporto giuridico dedotto. Ne consegue che nel caso di sentenza straniera (nella specie emessa dalla*



*Corte Circondariale della contea di Cook, Illinois, USA) relativa alla definizione delle questioni economiche patrimoniali del divorzio, la valutazione della sua non contrarietà all'ordine pubblico riguarda solo la compatibilità dei suoi effetti con i principi di uguaglianza, parità e non discriminazione tra coniugi o con riferimento ai principi che costituiscono il nucleo essenziale ed inviolabile del diritto di proprietà, alla luce del contenuto costituzionale e di derivazione CEDU del diritto stesso” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9483 del 18/04/2013, Rv. 626615). La Corte di Appello, dunque, avrebbe dovuto valutare se, in concreto, il *dictum* della decisione oggetto di causa fosse compatibile, *quoad effectum*, con i predetti principi inderogabili fissati dal diritto interno, e non invece limitarsi, come ha fatto in concreto, a dare atto *sic et simpliciter* del contenuto dell'ordine contenuto in detta decisione, senza valutarne in alcun modo il contenuto e l'effetto pratico.*

Il giudice di merito avrebbe dunque dovuto verificare se si configurasse un contrasto irriducibile del contenuto dell'*order* inglese con le regole interne in tema di disciplina dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, tenendo conto un bene immobile di proprietà esclusivo di uno dei coniugi, escluso dalla comunione legale tra i predetti, può legittimamente essere oggetto di assegnazione all'altro coniuge, non proprietario, nel ricorso dei presupposti di legge, ma non può essere ricompreso ex officio nella comunione, a meno che non si dimostri, su domanda della parte interessata, che la sua esclusione dalla comunione era frutto di un accordo simulatorio o non aveva comunque fondamento giuridico, né può essere oggetto di atto dispositivo a vantaggio dell'altro coniuge, o di terzi, al di fuori del caso in cui si accerti l'esistenza di un impegno al suo trasferimento da parte del legittimo proprietario, eventualmente inadempito dallo stesso, ovvero la sussistenza dei presupposti di legge legittimanti l'aggressione del



patrimonio altrui.

In relazione al secondo profilo, invece, va detto che le doglianze del [REDACTED] (mosse già in sede di gravame) non colgono pienamente nel segno, poiché se è vero che per il trasferimento della proprietà in Italia vige la regola del consenso, non è men vero che essa possa ben essere "forzata" mediante l'intervento del giudice, ogni volta che una parte, dopo essersi impegnata a trasferire un determinato bene, non vi ottemperi, rendendosi in tal modo inadempiente nei confronti dell'altra parte. Il rimedio principale a tale ipotesi è costituito dall'art. 2932 c.c., che disciplina la cd. sentenza costitutiva, che tiene luogo degli effetti del contratto non concluso, proprio al fine di superare l'inadempimento di una delle parti all'impegno di prestare il proprio consenso ad una determinata compravendita.

Tuttavia, la doglianza contiene almeno un profilo di fondatezza, nella misura in cui si deve considerare che, in tema di beni immobili, vige la regola formale di cui all'art. 1350 c.c., la quale esprime un principio di ordine pubblico, essendo diretta a disciplinare le specifiche modalità con le quali può trasferirsi, secondo l'ordinamento nazionale italiano, la proprietà di beni, quali gli immobili, ritenuti di particolare valore e rilievo.

Il principio appena affermato non soffre limitazioni di sorta, dovendosi ribadire che *"La disposizione dell'art 2034 c.c. non è applicabile alla compravendita immobiliare nulla per difetto di Forma, sia perché la nozione di obbligazione naturale presuppone che si tratti di un pagamento spontaneo e non coatto e che la prestazione sia stata effettuata in esecuzione di doveri morali e non già in esecuzione di un vincolo giuridico vero e proprio, assistito e tutelato da un'azione, come nel negozio giuridico, e sia perché nel contrasto tra una norma di ordine pubblico ed un dovere di convenienza sociale, la prima deve*



prevalere sul secondo (Conf 1165; 998/49; 1495/48)” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 180 del 09/06/1972, Rv. 358783).

Va osservato, al riguardo, che il rilievo della nullità deve essere operato d’ufficio dal giudice, dovendosi ribadire il principio secondo cui *“Alla luce del ruolo che l’ordinamento affida alla nullità contrattuale, quale sanzione del disvalore dell’assetto negoziale e atteso che la risoluzione contrattuale è coerente solo con l’esistenza di un contratto valido, il giudice di merito, investito della domanda di risoluzione del contratto, ha il potere-dovere di rilevare dai fatti allegati e provati, o comunque emergenti ex actis, una volta provocato il contraddittorio sulla questione, ogni forma di nullità del contratto stesso, purché non soggetta a regime speciale (escluse, quindi, le nullità di protezione, il cui rilievo è espressamente rimesso alla volontà della parte protetta); il giudice di merito, peraltro, accerta la nullità incidenter tantum senza effetto di giudicato, a meno che sia stata proposta la relativa domanda, anche a seguito di rimessione in termini, disponendo in ogni caso le pertinenti restituzioni, se richieste”* (Cass. Sez. U, Sentenza n. 14828 del 04/09/2012, Rv. 623290). Ne consegue che la Corte di Appello non poteva esimersi dall’interrogarsi anche circa la validità di un ordine di trasferimento della proprietà di un cespite immobiliare, sito nel territorio della Repubblica italiana, emesso da un giudice straniero senza prima accertare l’esistenza di un preesistente impegno, in forma scritta, al trasferimento del predetto cespite. Tale approfondimento sarebbe stato ancor più necessario, tenendo conto che –come esattamente rilevato dalla parte ricorrente– l’art. 24 del regolamento CE n. 1215/2012 (cd. Bruxelles I bis) *“Indipendentemente dal domicilio delle parti, hanno competenza esclusiva le seguenti autorità giurisdizionali di uno Stato membro: 1) in materia di diritti reali immobiliari e di contratti di locazione di immobili, le autorità*



giurisdizionali dello Stato membro in cui l'immobile è situato; ... (omissis)".

Né avrebbe potuto, il giudice di appello, esimersi dall'indagine suindicata alla luce dell'avvenuta trascrizione in Italia dell'ordine del giudice inglese, trattandosi di atto evidentemente consequenziale, la cui validità presuppone logicamente quella dell'ordine oggetto della trascrizione, e dunque lo scrutinio della conformità dello stesso all'ordine pubblico. E nemmeno può rilevare, sul punto, la condotta delle parti, poiché va ribadito che *"Nei contratti soggetti alla forma scritta ad substantiam, il criterio ermeneutico della valutazione del comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla stipulazione del contratto stesso, non può evidenziare una formazione del consenso al di fuori dello scritto medesimo"* (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12297 del 07/06/2011, Rv. 617826; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8080 del 04/06/2002, Rv. 554863). Il criterio ermeneutico sopra richiamato, infatti, nei contratti a forma vincolata, *"... può essere utilizzato solo per chiarire l'interpretazione del contenuto del contratto, per come desumibile dal testo, non per integrare la portata e la rilevanza giuridica della dichiarazione negoziale"* (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 11828 del 15/05/2018, Rv. 648440). Non è quindi sufficiente, ai fini della configurabilità di un'obbligazione a vendere un determinato bene immobile, che il proprietario abbia dichiarato una generica disponibilità a tale ipotesi, ma occorre dimostrare l'esistenza di un preciso impegno, assunto in forma scritta o comunque recepito in un provvedimento giudiziario –ove trattasi di dichiarazione resa davanti ad un giudice– con precisa indicazione del bene al quale l'impegno stesso si riferisce. Al riguardo, va ribadito l'ulteriore principio secondo cui *"Nei contratti in cui è richiesta la forma scritta ad substantiam, l'oggetto del contratto deve essere determinato o*



determinabile sulla base degli elementi risultanti dal contratto stesso, non potendo farsi ricorso ad elementi estranei ad esso” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8731 del 28/03/2023, Rv. 667507; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21352 del 09/10/2014, Rv. 632609; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5028 del 05/03/2007, Rv. 596773).

Il terzo profilo, concernente la ritualità della trascrizione dell’ordine della Corte inglese operata in Italia dalla ██████ è evidentemente conseguenziale alla disamina dei primi due, che la Corte distrettuale ha sostanzialmente omesso di scrutinare, concentrandosi sul solo rilievo della contrarietà del risultato pratico dell’esecuzione dell’ordine inglese al divieto del patto commissorio. Profilo, quest’ultimo, che costituiva evidentemente un *quid minus* rispetto ai primi due, decisivi, concernenti il dedotto contrasto del *dictum* del giudice straniero rispetto, da un lato, alle norme disciplinanti il regime patrimoniale tra i coniugi, e, dall’altro lato, alle regole in tema di forma *ad substantiam* prescritta dal diritto nazionale per i trasferimenti dei diritti reali su beni immobili.

Non può, in definitiva, negarsi che il ██████ opponendosi alla trascrizione in Italia del provvedimento, per lui fortemente punitivo, adottato dal giudice inglese abbia innanzitutto posto una questione generale di compatibilità del complessivo *dictum* di quel provvedimento con i principi di ordine pubblico, tra i quali certamente rientrano quelli in tema di disciplina dei rapporti patrimoniali tra coniugi, in quanto espressione del diritto costituzionale alla pari dignità degli stessi, e di forma dei trasferimenti immobiliari. A questa domanda fondamentale la Corte distrettuale non ha dato alcuna risposta, concentrando la propria disamina su un aspetto conseguenziale, e non decisivo. La sentenza impugnata va dunque cassata per sostanziale omissione di pronuncia sulle principali questioni di diritto che l’odierno ricorrente,



con i motivi di gravame, aveva sottoposto allo scrutinio della Corte di Appello.

A tali lacune rimedierà il giudice di rinvio.

La seconda censura è logicamente assorbita dall'accoglimento del primo motivo.

Il giudice del rinvio dovrà infatti valutare se un provvedimento quale quello emesso dalla corte inglese, che sostanzialmente dispone autoritativamente di un bene personale di uno dei coniugi, sia compatibile con i principi di ordine pubblico, con i principi del Protocollo Addizionale della CEDU in materia di diritto di proprietà (art. 1) e con quelli di rango costituzionale, previsti da un lato in relazione alla disciplina dei rapporti tra i coniugi e del regime patrimoniale della famiglia; dall'altro lato, in riferimento al diritto di proprietà ed ai suoi modi di acquisto e di dismissione o disposizione; ed infine, rispettivamente alle garanzie del cd. giusto processo, esse pure assistite da espressa disposizione di rango costituzionale (art. 111 Cost.).

Anche il terzo motivo, come il secondo, resta assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

La trascrizione del provvedimento straniero in Italia, infatti, in tanto può avvenire, in quanto esso, per il suo contenuto e le modalità con le quali è stato adottato, corrisponda al paradigma normativo previsto dal legislatore nazionale, o comunque non si ponga in aperto contrasto con le norme e i principi di ordine pubblico, interno e internazionale.

Il giudice del rinvio dovrà dunque esaminare anche il profilo della trascrivibilità, in Italia, di un provvedimento giurisdizionale con il quale si afferma, in buona sostanza, il diritto del coniuge non proprietario di disporre del bene di proprietà esclusiva dell'altro coniuge per soddisfare un proprio credito, alla luce dei criteri e dei principi di ordine pubblico



interno ed internazionale, ivi inclusi quelli concernenti la tutela del diritto di proprietà, il quale, peraltro, è compreso nei diritti fondamentali riconosciuti dalla Convenzione E.D.U.

In proposito, infatti, va tenuto conto che l'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione E.D.U. prevede espressamente la protezione del diritto di proprietà, affermando che *"Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende"*. Nello stesso senso, l'art. 17 della Carta Fondamentale dei diritti europei tutela espressamente il diritto di proprietà, sancendo che *"Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale"*.

Il tema della contrarietà del contenuto dell'*order* inglese alle norme in tema di tutela della proprietà, sotto il duplice profilo della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, con particolare riferimento al regime dei beni esclusi dalla comunione legale tra i predetti, e della forma *ad substantiam* prevista dalla legge interna per il trasferimento del diritto dominicale, non poteva essere eluso dalla Corte di Appello, in quanto esso presenta un diretto collegamento con



i diritti fondamentali previsti anche dalle norme di diritto internazionale.

4. Con il quarto motivo, il [REDACTED] si duole dell'omessa valutazione, ovvero dell'omessa motivazione, circa gli effetti contrari all'ordine pubblico italiano, e della conseguente nullità, dell'atto a rogito del notaio Gallizia del 30.6.2014, a suo rep. 7272/4195, e della sua trascrizione avvenuta in data 8.6.2014, ai nn. 35260 di reg. gen. e 26016 di reg. part., per violazione delle disposizioni sulla riconoscibilità degli atti giuridici stranieri; con conseguente nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. Inoltre, il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, nn. 1 e 3, c.p.c., in riferimento agli artt. 51 e 64 della legge 218/1995, al Reg. CE 44/2001, agli artt. 28 della legge 89 del 16.2.1913 (Legge Notarile), 42 Cost., 2674, commi 1 e 2, 2659 e 2650 c.c.; nonché la violazione dei principi di uguaglianza, parità e non discriminazione tra i coniugi, degli artt. 51 e 64 della legge 218/1995, del Reg. CE 44/2001, dell'art. 42 Cost, in relazione all'art. 360 c.p.c., 1° comma, nn. 1, 3 e 4 c.p.c.; dell'art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali Europei. Infine, il [REDACTED] denuncia la nullità dell'atto per notar Gallizia di cui anzidetto ex artt. 1418 e 782 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c.

5. Con il quinto motivo, suscettibile di esame congiunto con il precedente, il [REDACTED] lamenta invece la nullità della sentenza, ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ovvero la violazione o falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in riferimento agli artt. 64 legge 218/1995, al Reg. CE 44/2001, all'art. 28 legge 89 del 16.2.1913 (Legge Notarile), all'art. 51 Legge



218/1995, all'art. 42 Cost. ed agli artt. 2674, commi 1 e 2 e 2659 c.c.; nonché la violazione dei principi di uguaglianza, parità e non discriminazione tra i coniugi, degli artt. 51 e 64 della legge 218/1995, del Reg. CE 44/2001, dell'art. 42 Cost., dell'art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali Europei, per non avere la Corte distrettuale vagliato la contrarietà alle norme di ordine pubblico poste a diretta tutela della proprietà privata dell'*order* inglese trascritto in Italia.

6. Con il sesto motivo, il [REDACTED] contesta la nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ovvero la violazione o falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in riferimento agli artt. 64 legge 218/1995, al Reg. CE 44/2001, agli artt. 28 della legge 89 del 16.2.1913 (Legge Notarile), 51 della Legge 218/1995, 42 Cost., 2674, commi 1 e 2 e 2659 c.c.; nonché la violazione dei principi di uguaglianza, parità e non discriminazione tra i coniugi, degli artt. 51 e 64 legge 218/1995, 42 Cost., 17 della Carta dei Diritti Fondamentali Europei, 2650, 2674, comma 1 e 1659 c.c., per non avere la Corte vagliato, ovvero motivato, le ragioni che sostengono l'invalidità della trascrizione diretta al riconoscimento della sentenza straniera senza che fosse inclusa nella nota di trascrizione dell'*order* primario del 9.8.2013.

Il quarto e quinto motivo sono anch'essi fondati.

La decisione impugnata non fa alcun cenno al contenuto della Convenzione E.D.U., che pure, come già evidenziato in relazione allo scrutinio del terzo motivo di ricorso, comprende il diritto di proprietà nel novero dei cd. diritti fondamentali dell'uomo.

L'affermazione della Corte distrettuale, secondo cui il divieto del cd. patto commissorio non corrisponderebbe ad un principio di ordine pubblico internazionale, non esaurisce il tema della compatibilità del



provvedimento reso dal giudice inglese a favore della [REDACTED] con i principi posti, sia dall'ordine pubblico interno, che da quello internazionale, a garanzia del diritto dominicale. Sotto questo profilo, infatti, non v'è dubbio che le disposizioni contenute nella Convenzione E.D.U., finalizzate alla garanzia e protezione dei diritti fondamentali dell'individuo, rientrano, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, richiamata anche dalla parte ricorrente (cfr., sul punto, quanto già esposto in relazione al primo motivo di ricorso), nell'ambito delle norme di ordine pubblico internazionale, onde anche rispetto ad esse avrebbe dovuto essere valutata la coerenza e la congruità del provvedimento giurisdizionale reso dalla Corte inglese.

Vanno richiamate, in tema, le considerazioni già espresse in relazione al terzo motivo: il tema del contrasto con le norme di diritto internazionale concernenti la protezione del diritto di proprietà non è stato in alcun modo esaminato dal giudice di merito.

Il sesto motivo è logicamente assorbito dall'accoglimento del quarto e quinto motivo, poiché il tema della trascrizione, come già esposto in relazione al terzo motivo del ricorso, costituisce diretta conseguenza della disamina della corrispondenza dell'*order* inglese ai principi di diritto pubblico interno ed internazionale. Il provvedimento del giudice straniero, infatti, è suscettibile di essere trascritto in Italia soltanto ove sia confermato che esso non collida con i predetti principi.

Peraltro, sotto il profilo della trascrizione, va evidenziato che la Corte milanese ha ritenuto che il tema non fosse dirimente, in assenza di una controversia in relazione alla quale si ponesse il problema dell'opponibilità del titolo rispetto ai terzi (cfr. pagg. 15 e ss. della sentenza impugnata). In tal modo la Corte distrettuale ha commesso un ulteriore errore di diritto, non avvedendosi che il divieto di accesso al sistema italiano della trascrizione di un provvedimento del giudice



estero che non corrisponda al paradigma derivante dall'applicazione dei principi posti dall'ordine pubblico, interno ed internazionale, non postula la presenza di una lite rispetto ad un terzo, ma costituisce, come già detto, diretta conseguenza della non corrispondenza del provvedimento estero ai predetti principi generali.

Il tema dell'opponibilità, di conseguenza, non riguarda in alcun modo l'oggetto della controversia insorta tra il [REDACTED] e la [REDACTED] relativamente alla trascrizione, eseguita dalla seconda in danno del primo, dell'*order* inglese nei registri immobiliari italiani. Detta controversia, infatti, verte in primo luogo sulla verifica della compatibilità (e dunque della trascrivibilità) in Italia di un ordine con il quale il giudice estero dispone il trasferimento della proprietà di un bene immobile, pacificamente escluso dalla comunione dei beni, a favore del coniuge non proprietario. Verifica da condurre tenendo conto, in funzione dei vari diritti fondamentali coinvolti, non soltanto del contenuto precettivo dell'ordine in sé, ma anche dei suoi presupposti, in particolare con riferimento all'esistenza, a monte dello stesso, di un impegno dei coniugi al trasferimento della proprietà del bene immobile di esclusiva proprietà di uno di essi.

In definitiva, quindi, vanno accolti il primo, quarto e quinto motivo, e dichiarati assorbiti i restanti.

La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione alle censure accolte, e la causa rinviata alla Corte di Appello di Milano, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo, il quarto e il quinto motivo del ricorso e dichiara assorbiti i restanti motivi.



Cassa la sentenza impugnata, in relazione alle censure accolte, e rinvia la causa alla Corte di Appello di Milano, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, addì 16 aprile 2026.

IL PRESIDENTE
Lorenzo Orilia

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Stefano Oliva

